



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica Edilizia Privata- Grandi opere – Mobilità- Energia-Tutela Ambientale

Chianciano Terme, 12.04.2012

Al Consiglio Comunale
S E D E

OGGETTO: Piano Strutturale Comunale L.R. 1/05. Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica art. 23 L.R. 10/2010.

Con delibera n. 274 del 21.12.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha deliberato l'istituzione formale di un Ufficio di Piano Comunale per la redazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'allora vigente L.R. 5/95, attualmente sostituita dalla L.R.1/05 .

Successivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.01.05 dal titolo "Piano Strutturale- Avvio del Procedimento – L.R. 03.01.2005, art. 15" è stato dato l'avvio alla procedura di redazione del nuovo strumento urbanistico.

Per la complessità e la specificità delle attività relative alla formazione del Piano strutturale si è reso necessario procedere alla composizione di un gruppo di lavoro con professionalità altamente qualificate, di supporto all'Ufficio di Piano Comunale, attualmente così composto:

- ✓ **Arch. Mauro Ciampa** – Urbanista – Capogruppo
- ✓ **Dr. Agr. Elisabetta Norci** – Progettazione paesaggio e valutazione integrata R.U.
- ✓ **Avv. Paolo Carrozza** – Diritto amministrativo
- ✓ **Dr. Nicola Bellini** – Economia territoriale
- ✓ **Tages coop arl** – Mobilità
- ✓ **Arch. Sonia Occhi**- Valutazione integrata (oggi sostituita da VAS) Piano Strutturale
- ✓ **Geol. Marcello Palazzi** – Geologia

Allo stato attuale risulta di fatto conclusa la fase di lavoro relativa alla costruzione del quadro conoscitivo e delle relative carte grafiche di sintesi, ovvero l'organizzazione delle conoscenze esistenti e l'acquisizione di nuove in merito a gli aspetti economici, sociali, insediativi e geologici del nostro territorio e, dopo le fasi partecipative degli ultimi mesi, è ormai pressochè definita la proposta di Piano per l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

A seguito dell'emanazione da parte della Regione Toscana della Legge n. 6 del 17 febbraio 2012 (modificativa della L.R. 10/2010), per il P.S. comunale tuttavia occorre considerare che è stata resa di fatto obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica che sostituisce la Valutazione Integrata, precedentemente obbligatoria per il Piano Strutturale e la cui fase preliminare era già stata

intrapresa e pressoché conclusa dal progettista incaricato Arch. Sonia Occhi con la consegna del documento preliminare di valutazione integrata, i cui contenuti, debitamente integrati, sono stati utilizzati per la redazione del documento preliminare di VAS.

Oggetto della disciplina di VAS sono i piani e programmi di cui all'art. 6 ("Oggetto della disciplina") del D.lgs 152/2006, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Tra di essi, i Piani e Programmi relativi ad una serie di settori tra cui quello della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e comunque per i quali si rende necessaria una valutazione di incidenza da effettuare in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali.

Le finalità, le procedure e le specificità del procedimento sono più in dettaglio illustrate nel documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (art.23 L.R. 10/2010) redatto dall'Arch. Sonia Occhi, per l'iter procedurale vedasi in particolare lo schema illustrativo a pag. 8.

Ai sensi dell'art.7 comma 1 della L.R.10/2010 modificata dalla L.R. 6/2012 il procedimento di VAS valutazione Ambientale Strategica è avviato contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione, tuttavia essendo già stato effettuato l'avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale in epoca precedente alle vigenti normative, **occorre procedere ad uno specifico atto di avvio del procedimento di VAS.**

Occorre ricordare che, ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 il Comune di Chianciano Terme con delibera di Giunta Comunale n.205 del 5.08.09 ha individuato preliminarmente nel proprio ambito, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto legislativo 152/2006:

1. l' "Autorità procedente" nel Consiglio Comunale;
2. l' "Autorità competente" per la procedura di VAS nella Giunta Comunale;
3. i soggetti competenti in materia ambientale, che potranno essere di volta in volta integrati a discrezione dell'autorità competente: Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, Azienda USL 7, Soprintendenza Beni architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto, AATO 4 Alto Valdarno, Autorità ATO dei Rifiuti Comunità di ambito Toscana Sud, Ufficio Regionale del Genio Civile, Autorità di bacino, Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Considerato che l'art. 23 della L.R. 10/2010 prevede che :

Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, *l'autorità procedente (Consiglio Comunale)* predispose un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale;

Successivamente, *l'autorità procedente (Consiglio Comunale)* trasmette il documento preliminare all'autorità competente (*Giunta Comunale*) e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni *dall'invio del documento medesimo, fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente e autorità competente.*

Considerato che, a seguito delle numerose evoluzioni normative susseguitesi dall'avvio del procedimento del P.S. ad oggi, il percorso del Piano ha subito molte necessità di adeguamento, tra cui basti ricordare nel 2007 l'obbligo di procedere alla Valutazione Integrata (peraltro già intrapresa ma non più necessaria) abolito ora in favore della VAS, considerata inoltre la natura modesta degli impatti stimabili per la nostra realtà comunale, **ai sensi del comma 2 art. 23 L.R. 10/2012 si ritiene che possano essere ridotti i termini di 90 giorni previsti per le consultazioni, limitandoli a 30 giorni.**

Si ritiene inoltre opportuno suggerire di proporre alla Giunta Comunale, in qualità di Autorità competente nel procedimento VAS, di individuare i soggetti competenti in materia ambientale al fine della consultazione nel procedimento VAS (art. 19 e art.20 L.R.10/2010) integrando gli enti individuati con la citata Delibera C.C. n. 205/09 come segue:

- Regione Toscana
- Provincia di Siena
- Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto
- Soprintendenza Beni Artistici e Storici
- Ufficio Regionale del Genio civile)
- Azienda USL 7
- Comuni di Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano
- Unione Comuni Valdichiana Senese (già Comunità Montana del Monte di Cetona)
- ARPAT
- Autorità di Bacino dell'Arno
- Autorità di Bacino del Tevere
- Autorità di Bacino dell'Ombrone
- AATO 4 – Risorse idriche
- Nuove Acque SpA
- Gestioni reti elettriche (ENEL)
- Gestioni reti del metano (Estraenergie, ecc.)
- Operatori di Telecomunicazioni (Telecom, Wind, H3G, Terrecablate ecc.)
- Autorità ATO dei Rifiuti Comunità di ambito Toscana Sud,
- Sienambiente – Gestione ciclo integrato RSU

Si trasmette per quanto di competenza ai fini dell'avvio del procedimento di VAS da parte del Consiglio Comunale (autorità procedente).

Ai sensi dell'art. 37 L.R. 10/2010 il procedimento di VAS si intende avviato alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 23 all'autorità competente (Giunta Comunale) al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Il Responsabile del procedimento per il Piano Strutturale
(Arch. Anna Maria Ottaviani)